COMUNE DI URBINO

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE – AFFARI LEGALI- POLITICHE GIOVANILI

IL RESPONSABILE

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n.36 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n.22 del 27 dicembre 2006
Vista la L.R. n. 5 del 14 maggio 2007,
Vista la L.R. n.1 del 29 gennaio 2008,
Vista la L.R. n. 49 del 27 dicembre 2018,
Vista la L.R. n.16 del 15 luglio 2021
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 492 del 7 aprile 2008;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 17/07/2023;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 1del 08/01/2026;
Visto il Regolamento recante "Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata" approvato con Delibera C.C. n. 45 del 25/07/2018 e modificato con Delibera C.C. n. 28 del 29/04/2022, Delibera n.86 del 27/11/2023 e n.80 del 27.10.2026;
Vista la D.D. del Responsabile del Settore n. 113 del 23.11.2026 con cui è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO CHE

E' INDETTO BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI URBINO

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono fare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di **carta di soggiorno o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale**; la durata biennale del permesso di soggiorno, deve essere maturata alla data di presentazione della domanda o comunque alla scadenza del bando (si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa).

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Urbino alla data di pubblicazione del Bando;

c) non essere titolari di una quota superiore al **25% (venticinque per cento)** del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii.Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie coperta calpestabile non inferiore ai seguenti valori:

- mq. 30 per nucleo familiare composto da una persona;
- mq. 45 per nucleo familiare composto da due persone;
- mq. 54 per nucleo familiare composto da tre persone;
- mq. 63 per nucleo familiare composto da quattro persone;
- mq. 80 per nucleo familiare composto da cinque persone; - mq. 90 per nucleo familiare composto da sei o più persone.

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013, non superiore al limite di valore ISEE stabilito con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica della Regione Marche n. 1 del 16 Gennaio 2026, **pari a € 14.044,00 di valore ISEE**. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monoparentali, ovvero **pari a € 16.853,00;**

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

I requisiti sopra detti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare **al momento della presentazione della domanda** e debbono permanere al momento dell'eventuale assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE L'ALLOGGIO

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

In caso di nucleo familiare in cui uno o più componenti intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato, il valore I.S.E.E. da assumere a riferimento ai fini dell'accesso è quello del nucleo familiare di origine fermo restando eventuali diverse disposizioni della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente al requisito di cui alla lettera c), anche da tutti i componenti del nucleo familiare di origine, inclusi i componenti del nuovo nucleo, a prescindere dal numero di domande presentate per l'assegnazione dell'alloggio.

Detti requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza dell'avviso e devono permanere al momento dell'assegnazione.

Nei casi di cui al presente punto non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario (Art.6, c.6, Regolamento Comunale).

Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente l'alloggio (Art.6, c.7 Regolamento Comunale).

Precisazioni relative alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U. ISEE)

I richiedenti dovranno presentare l'attestazione Isee e la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'Isee.

Per la corretta redazione della D.S.U.- I.S.E.E si ricorda che devono essere indicati, tra l'altro, anche tutti i patrimoni mobiliari eventualmente posseduti dai componenti del nucleo familiare, inclusi libretti postali, depositi bancari, etc., nonché i contributi percepiti nell'anno 2024 da Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli erogati dal Comune di Urbino.

Qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di attestazione ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio dell'interessato o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, l'interessato dovrà dichiarare in quale Comune è stato celebrato o trascritto l'atto di matrimonio con indicazione di numero, data e Tribunale che ha emesso la sentenza.

N.B. Saranno escluse le domande per le quali non risulta allegata l'attestazione Isee e la DSU Isee entro il termine di scadenza dell'Avviso pubblico o comunque non regolarizzata entro il termine indicato dall'ufficio preposto.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere redatta **in bollo da € 16,00** utilizzando **ESCLUSIVAMENTE gli appositi moduli** scaricabili dal sito Internet al seguente indirizzo:

http://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/bandi-avvisi-e-concorsi/

o disponibili presso **il Centralino** del Comune di Urbino - Via Puccinotti n. 3, tel. 0722 3091 nei giorni **dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.**

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Copia documento di identità del richiedente;
- Copia permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Copia attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell'Isee, in corso di validità, del nucleo familiare del richiedente; in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero il richiedente, per l'attribuzione del punteggio, è tenuto a presentare autocertificazione attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare;

_ Per l'attribuzione di specifici punteggi, in base alle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

- Copia Certificazione di invalidità, se posseduta, rilasciata dalle autorità competenti;
- Copia Certificazione di disabilità, se posseduta, rilasciata dalle autorità competenti;
- Copia Certificazione di accompagnamento, se posseduta, rilasciata dalle autorità competenti;
- Copia Certificazione relativamente all'alloggio improprio, inadeguato, antigienico rilasciata da almeno un anno dall'autorità sanitaria competente;
- Copia dell'attestazione dell'alloggio procurato a titolo precario rilasciato dai servizi competenti;
- Copia Provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile del Tribunale Ordinario;
- Copia della documentazione atta ad attestare la morosità incolpevole;
- Copia Verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
- Copia Ordinanza sindacale di sgombero;
- Copia del contratto di lavoro per i non residenti che dichiarano attività lavorativa nel Comune per il quale presentano domanda;

Le dichiarazioni rese ed i documenti presentati saranno oggetto di controllo in qualsiasi fase del procedimento anche successivo alla formulazione della graduatoria definitiva, inoltre il Comune provvederà ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare, anche prima della eventuale assegnazione. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere obbligatoriamente recapitata secondo una delle seguenti modalità:

- Consegnata a mano **presso l'Ufficio Protocollo** del Comune di Urbino-Via Puccinotti n.3, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00);
- spedita con Raccomandata A.R. al Sindaco del Comune di Urbino – Via Puccinotti n.3– 61029 URBINO (PU);
- trasmessa via Pec all'indirizzo: comune.urbino@emarche.it,

entro e non oltre il 23.12.2026, a pena di esclusione.

Per i soli cittadini italiani residenti all'estero, fermo restando il possesso dei requisiti entro e non oltre la data sopra indicata di scadenza dell'avviso, il termine entro cui presentare la domanda è prorogato di quindici (15) giorni, pertanto il termine di scadenza è **il 07.01.2027.**
Per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo ovvero, nel caso in cui la domanda venga spedita con raccomandata A.R., il timbro postale di spedizione.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa per nullità.

GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale della Commissione Unica presso l'Unione Montana Alta Valle del Metauro, la quale verifica le condizioni di ammissibilità delle domande, la completezza e la regolarità della compilazione, l'esistenza della documentazione richiesta e assegna i punteggi sulla base del bando di concorso. La Commissione procede altresì, in ossequio al principio

di celerità del procedimento, agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate.

La graduatoria definitiva verrà resa pubblica tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune e verrà trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica (E.R.A.P.)

La graduatoria approvata costituirà provvedimento definitivo e avrà validità per due anni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, oltre i quali decadrà automaticamente.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, VERIFICHE E RINUNCE

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
Una quota annuale degli alloggi disponibili, è riservata in favore dei soggetti appartenenti alle categorie sociali come da normativa vigente che sono stati ammessi alla graduatoria, a scorrimento secondo l'ordine in cui si sono collocati nella graduatoria stessa e, precisamente:

1. i soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
2. i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
3. i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
4. i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93.

Ai fini dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata per le categorie dei soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 previste dall'art 20 quinquies 1 della *L.R. n.36/2005* e ss.mm.ii. e indicate nell'art 21bis del Regolamento comunale, sono operanti solo alcuni dei requisiti stabiliti dall'art 20 quater della medesima L.R..

L'assegnazione degli alloggi riservati annualmente alle categorie sociali sopraindicate, segue le stesse modalità sopradescritte per la generalità delle assegnazioni.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Gli alloggi destinati alle categorie sociali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione e secondo quanto stabilito all'art. 20-quaterdecies della L.R. 36/2005 e ss. mm. ii.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. 36/2005 e successive modifiche e integrazioni e nel Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Urbino, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 25/07/2018 e modificato con Delibera C.C. n. 28 del 29/04/2022, Delibera n.86 del 27/11/2023 e n.80 del 27.10.2026;

Non verranno comunque attribuiti punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all'atto della domanda. Il modulo di domanda debitamente compilato e firmato costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda ed il possesso dei requisiti di accesso, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dal fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente bando.

INFORMAZIONI

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio ERP:

- **Dott.ssa Lucia Patrizia Soccio tel. 0722/309413**
- **Avv. Federica Paleani tel.0722/309452**

Bando per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica anno 2026

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - ART, 8 L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

Amministrazione competente	Comune di Urbino – Via Puccinotti n. 3 – 61029 URBINO
Domicilio digitale	comune.urbino@emarche.it
Oggetto del procedimento	Bando per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica – **Bando anno 2026**
Settore e Responsabile del procedimento	Settore - Politiche Educative – Affari Legali- Politiche Giovanili – Avv. Federica Paleani
Data di decorrenza dei termini di conclusione del procedimento	Il giorno successivo alla data di scadenza dell'avviso pubblico
Data di conclusione del procedimento	180 giorni
Inerzia dell'Amministrazione	Nel caso di Inerzia dell'Amministrazione competente, decorso il termine di conclusione del procedimento, l'interessato potrà adire il Giudice Amministrativo (TAR Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre 1 anno dalladata di scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Ufficio ERP– Via Puccinotti n.3 Urbino – con lemodalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. n. 241/90 e dal Regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
Modalità di impugnazione del provvedimento	L'interessato potrà impugnare il provvedimento finale mediante ricorso ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90, il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR nei termini stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

INFORMATIVA PRIVACY – Art. 13 GDPR n. 679/2016

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento	Comune di Urbino – tel. 0722.3091 – Mail: info@comune.urbino.ps.it Pec:comune.urbino@emarche.it

Identità e dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD)	Martina Battazzi Mail:rpd@cm-urbania.ps.it Tel. 0722.819928
Finalità del trattamento e base giuridica	Procedimenti afferenti l'attività del Settore svolti in base a normedi legge e/o di regolamento. Nello specifico il trattamento viene effettuato dal Comune di Urbino sulla base di quanto previsto dagli *artt. 6, par. 1, lett. e) e 9, par. 2,lett.g)del GDPR (Reg.UE 2016/679).*
Destinatari dei dati personali	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti dell'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) del Comune di Urbino, i dipendenti incaricati presso l'Ufficio Protocollo e i componenti la Commissione Unica istituita presso l'Unione Montana Alta Valle del Metauro; i dati possono altresì essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al bando di cui trattasi. Sono inoltre autorizzati al trattamento i soggetti incaricati alle pubblicazioni sul web.
Periodo di conservazione dei dati	I dati verranno conservati per tutta la durata del procedimento e per il periodo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione documenti e d'archivio.
Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati	L'interessato può richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione o l'opposizione al Trattamento inviando una richiesta agli indirizzi di postacertificata e ordinaria del Comune di Urbino indicati nella presente tabella.
Diritto di proporre reclamo	L'interessato può proporre reclamo al Garante della Privacy al sito www.garanteprivacy.it
Eventuale obbligo legale o contrattuale o requisito necessario per la conclusione del contratto/procedimento e le eventuali conseguenze della mancata comunicazione dei dati	La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario perla conclusione del procedimento. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e qualora i medesimi non vengano forniti non si potrà procedere alla conclusione del procedimento.
Eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione	Non esiste un processo decisionale automatizzato.

Dalla Residenza Municipale, li 23/11/2026

FEDERICA PALEANI
23.11.2026
13:08:52
GMT+01:00

L'Incaricata di Elevata Qualificazione del Settore
avv. Federica Paleani
_____-